

Comune di Gubbio

PIANO REGOLATORE GENERALE

PARTE OPERATIVA

variante n. 19 - testo coordinato



**ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA**

Cooprogetti soc. coop.

Ing. Moreno Panfili

1. SOMMARIO

1. SOMMARIO	2
2. INTRODUZIONE.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI	4
4.1 APPROCCIO METODOLOGICO.....	4
4.2 AREE SENSIBILI INDIVIDUATE	5
5. AREE SENSIBILI E PIANIFICAZIONE COMUNALE	6
5.1 PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE STRUTTURALE.....	6
5.2 PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE OPERATIVA	6
5.2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI	7
5.2.2 INDIRIZZI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO	7
5.2.3 DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ELETTRODOTTI E DI IMPIANTI RADIOELETTRICI.....	8
5.2.4 DISCIPLINA DEI CONTROLLI E DELL'UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI	8
5.2.5 DISCIPLINA DELLE DEROGHE	8
5.2.6 DISCIPLINA DEL TITOLO ABILITATIVO.....	8
5.2.7 DISCIPLINA DELLE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE STRUTTURALE E/O AL PIANO REGOLATORE GENERALE, PARTE OPERATIVA.....	9
6. CONSIDERAZIONI SUL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE	9
7. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	9
8. NOTA ALLE CARTOGRAFIE	10

2. INTRODUZIONE

Il presente studio costituisce l'allegato A al Piano Regolatore Generale parte operativa del Comune di Gubbio. Lo studio individua e perimetra le aree ritenute sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici, in riferimento alla tutela della popolazione, dell'ambiente e del paesaggio.

Oltre che della presente relazione tecnico – illustrativa, lo studio si compone di cartografie in scala 1:2.000 con indicata la perimetrazione delle aree sensibili.

La presente relazione è stata redatta allo scopo di illustrare e meglio chiarire il percorso e la metodologia attraverso i quali si è giunti all'individuazione delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Il nuovo PRG del Comune di Gubbio, articolato nei due livelli, strutturale ed operativo, secondo il disposto della L.R. Umbria 31/1997, risulta strutturato in maniera innovativa rispetto alla tradizionale impostazione degli strumenti urbanistici comunali redatti in Umbria negli ultimi anni. In effetti il nuovo PRG si basa, non tanto e non solo sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai sensi del DM 2 Aprile 1968 n. 1444, quanto piuttosto sul concetto della progettazione della città. In tal senso il PRG individua, primariamente, nel territorio comunale quelli che sono i tratti tipici che costituiscono la linea ideale di sviluppo delle sue diverse componenti e, soltanto in seconda analisi, si preoccupa di ricondurre, mediante il meccanismo della corrispondenza, il disegno complessivo del territorio ad una logica assimilabile allo zoning tradizionale.

Da questa impostazione, oltre che di altre significative novità, quali i concetti di urbanistica premiale, fatte proprie dal Piano, non si è potuto prescindere nel processo di definizione delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici che, pertanto, inserendosi nella logica complessiva del nuovo PRG di Gubbio, contribuiscono a rafforzare la volontà di uno sviluppo della qualità del territorio che rappresenta obiettivo primario del Piano stesso.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'individuazione delle Aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici è stata effettuata ai sensi dell'art. 7 della L.R. Umbria n. 9/2002. La definizione di Aree Sensibili è riportata all'art. 4 della medesima L.R. Umbria n. 9/2002, ove le aree sensibili sono identificate quali parti di territorio in cui:

a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d della legge n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici");

b) le Amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla L. R. Umbria n. 9/2002, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.

Sempre ai sensi del suddetto articolo, tali aree sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo; inoltre viene demandato ai Comuni, d'intesa con le competenti Province, il compito di individuarle e perimetrarle.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

4.1 Approccio metodologico

Per l'individuazione delle aree sensibili si è fatto riferimento all'art. 4 della L. R. Umbria n. 9/2002.

Nello specifico si è proceduto attraverso un duplice livello: da un lato salvaguardando il progetto di sviluppo degli spazi urbani e la consistenza reale o potenziale della quota abitativa al loro interno; dall'altro verificando di volta in volta la corrispondenza con le zone omogenee riportate nelle NTA del PRG parte strutturale; particolare attenzione è stata posta al concetto dell'urbanistica premiale fatto proprio dalla normativa del nuovo PRG.

In definitiva il criterio ispiratore che ha indirizzato l'individuazione delle aree da classificare come sensibili è stato quello della destinazione prevalente, lo stesso sul quale si basa la corrispondenza effettuata dal PRG rispetto alle zone omogenee. Sono quindi state inserite tra le aree sensibili tutte le parti di territorio prevalentemente residenziali (corrispondenti alle zone omogenee A, B, C di cui al DM 2 Aprile 1968 n. 1444) e quelle destinate ad attività sanitaria, assistenziale, scolastica ed educativa, ma anche le schede ed i progetti norma di tipo misto, facenti capo alla "Città della trasformazione", per i quali il PRG parte strutturale prevede la corrispondenza con zone omogenee di tipo D di cui al DM 2 Aprile 1968 n. 1444, ma che grazie ai meccanismi di urbanistica premiale introdotti potrebbero potenzialmente divenire aree prevalentemente residenziali. I meccanismi di urbanistica premiale introdotti dal PRG parte strutturale consistono, infatti, nell'attribuzione di una quota aggiuntiva di Superficie utile coperta (SUC-Urb) a seguito del soddisfacimento da parte dei progetti edilizi di alcuni requisiti prestazionali in merito al risparmio energetico, all'utilizzo razionale delle acque, alla scelta di materiali a basso inquinamento, alla qualità abitativa degli edifici; la percentuale di SUC-Urb aggiuntiva assegnata come "premio" per il buon costruire varia in funzione dell'impegno progettuale in base a quanto indicato nelle NTA del PRG parte operativa..

Dal punto di vista metodologico, inoltre, per ragioni legate ad un corretto inserimento urbanistico nonché ambientale e paesaggistico, si è deciso di prevedere la creazione di una fascia di larghezza pari a 20 m attorno alle aree sensibili individuate. La fascia si differenzia in maniera sostanziale dalle corrispondenti aree sensibili in quanto per essa non si applicano le disposizioni previste dalla L. 36/2001. Tale fascia si configura a tutti gli effetti come elemento di controllo normativo che dovrebbe permettere:

- di superare incongruenze nella eventuale futura installazione di elettrodotti con tensione nominale fino a 20 kV, evitando che la fascia di rispetto degli stessi vada a ricadere in parte nelle aree sensibili condizionando di conseguenza le previsioni urbanistiche ad esse relative;
- di contribuire alla qualificazione degli spazi urbani, nello spirito stesso del nuovo PRG, evitando l'eccessiva vicinanza di elettrodotti e di impianti radioelettrici alle aree urbane e, in particolare, alle aree che presentano caratteri di pregio, quali la "Città storica" e i nuclei storici sparsi nel territorio.

Le scelte effettuate vanno inserite in un quadro complessivo di integrazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale di livello comunale allo scopo di incentivare in maniera concreta lo sviluppo qualitativo e sostenibile degli spazi urbani, in particolare residenziali, attraverso l'insorgenza di meccanismi virtuosi che possano rendere i cittadini più sensibili e soprattutto consapevoli dei vantaggi che tale tipo di sviluppo urbano auspicato comporta.

4.2 Aree sensibili individuate

Di seguito sono elencate in modo dettagliato le aree sensibili individuate sulla base dei presupposti metodologici di cui al precedente paragrafo. La denominazione delle aree è quella riportata nel PRG parte strutturale, mentre tra parentesi si riporta la corrispondenza con le zone omogenee di cui al DM 2 Aprile 1968 n. 1444.

Nella cartografia in scala 1:2.000 a corredo dello studio, le aree sensibili individuate nel territorio del comune di Gubbio sono state distinte, per ragioni di maggior chiarezza, in tre classi sulla base della classificazione urbanistica delle aree territoriali stesse effettuata dal Piano Regolatore Generale parte operativa; tale suddivisione in classi non comporta tuttavia alcuna differenza normativa.

Pertanto sono individuate come aree sensibili all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici:

- classe I (alta densità abitativa):
 - la città storica;
 - la città consolidata:
 - ~ i tessuti prevalentemente residenziali;
 - ~ il verde privato, prevalentemente residenziale;
 - ~ gli ambiti a pianificazione attuativa progressa, prevalentemente residenziali;
 - la città della trasformazione:
 - ~ i progetti norma, con presenza di destinazioni d'uso abitative;
 - ~ le schede norma, con presenza di destinazioni d'uso abitative;
- classe II (strutture di tipo assistenziale e sanitario):
 - le attrezzature di interesse comunale o sovracomunale, aree per la salute e l'assistenza;
 - gli spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali, attrezzature di interesse comune assistenziali e sanitarie;
- classe III (strutture di tipo educativo):
 - le strutture di interesse comunale o sovracomunale, aree per l'istruzione superiore all'obbligo e universitaria;
 - gli spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali, aree per istruzione materna e dell'obbligo.

In alcuni casi, in linea con quanto indicato nelle richiamate Linee Guida Provinciali, si è reso necessario individuare quali aree sensibili alcuni edifici singoli (comprensivi delle aree di pertinenza) in ragione del loro utilizzo all'interno di aree destinate ad usi non identificabili come sensibili. In particolare tali casi riguardano:

- scuola in località Fassia situata in zona agricola;
- scuola in località Scorcello situata in zona agricola;
- scuola in località Santa Maria di Burano situata in zona agricola;
- scuola in località San Marco situata in un'area destinata ad *attrezzature per lo sport*;
- scuola in località Carbonesca situata in un'area destinata ad *attrezzature di interesse comune altre*;
- edifici situati in via Perugina destinati a centri di assistenza per anziani.

5. AREE SENSIBILI E PIANIFICAZIONE COMUNALE

5.1 Piano Regolatore Generale Parte strutturale

Il PRG parte strutturale, in accordo con la L. R. Umbria n. 9/2002 ed in applicazione dell'art. 187 delle NTA del Piano Regolatore Generale parte strutturale, prescrive che nelle aree classificate sensibili e perimetrate nella cartografia in scala 1:2.000 allegata al presente studio:

- a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- b) il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici disciplinati dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area;
- c) non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36; deve comunque essere garantita un'adeguata rete di comunicazione nei siti destinati all'assistenza sanitaria della collettività;
- d) non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o media tensione;
- e) al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere costruiti od eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale;
- f) al fine di attuare quanto espresso alle lettere precedenti, il Comune può avvalersi della collaborazione della Provincia di Perugia e dell'ARPA Umbria per la identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere minimizzate, nonché per la pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree sensibili;
- g) si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale.

Per la disciplina delle aree sensibili si rimanda, oltre che alle richiamate disposizioni contenute nelle NTA del Piano Regolatore Generale parte strutturale, anche alle NTA del Piano Regolatore Generale parte operativa come di seguito puntualizzato.

5.2 Piano Regolatore Generale Parte operativa

Le NTA del Piano Regolatore Generale parte operativa, in relazione alle tematiche riguardanti all'individuazione e la disciplina delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici, sono implementate con le seguenti norme.

5.2.1 Individuazione delle aree sensibili

1. Le aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplinate all'art. 187 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, sono individuate e perimetrate nella "Carta delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici", che costituisce, unitamente alla relativa Relazione tecnica, l'allegato A al Piano Regolatore Generale, parte operativa.

2. Ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 e ai sensi dell'art. 187, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione, del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, sono individuate come sensibili le seguenti aree, suddivise per classi:

- classe I (alta densità abitativa):
 - a. la città storica;
 - b. la città consolidata:
 - i tessuti prevalentemente residenziali;
 - il verde privato, prevalentemente residenziale;
 - gli ambiti a pianificazione attuativa pregressa, prevalentemente residenziali;
 - c. la città della trasformazione:
 - i progetti norma, con presenza di destinazioni d'uso abitative;
 - le schede norma, con presenza di destinazioni d'uso abitative;
- classe II (strutture di tipo assistenziale e sanitario):
 - a. le attrezzature di interesse comunale o sovracomunale, aree per la salute e l'assistenza;
 - b. gli spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali, attrezzature di interesse comune assistenziali e sanitarie;
- classe III (strutture di tipo educativo):
 - a. le strutture di interesse comunale o sovracomunale, aree per l'istruzione superiore all'obbligo e universitaria;
 - b. gli spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali, aree per istruzione materna e dell'obbligo.

Sono inoltre individuati come sensibili gli edifici, comprese le pertinenze e le aree di circolazione, destinati a case per anziani, a residenze sanitarie protette e all'istruzione, ricadenti in aree diversamente classificate dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale e dal Piano Regolatore Generale, parte operativa.

5.2.2 Indirizzi per il corretto inserimento urbanistico

1. Nella "Carta delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici" sono individuate e perimetrate, intorno alle aree sensibili, per un corretto insediamento urbanistico e territoriale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, degli elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV, di impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione, apposite fasce di 20 m che ricomprendono anche le aree di circolazione limitrofe.

2. All'interno delle fasce, di cui al comma 1, è vietata:

- la realizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV, anche se derivanti dalla delocalizzazione di impianti esistenti all'interno delle aree sensibili;
- l'installazione di nuovi impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione, anche se derivanti dalla delocalizzazione di impianti esistenti all'interno delle aree sensibili.

5.2.3 Disciplina per l'individuazione di aree per l'installazione di elettrodotti e di impianti radioelettrici

1. L'individuazione delle aree per l'installazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV, di impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione o per la delocalizzazione degli impianti esistenti, deve essere effettuata in sede di appositi incontri tra il Comune e i gestori degli impianti.
2. La realizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e l'installazione di impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione, nelle zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni e nelle aree di elevatissimo interesse naturalistico, individuate dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale, deve essere sottoposta alla verifica preventiva, ai sensi di legge, dei requisiti di minimizzazione degli impatti paesaggistici ed ambientali e di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
3. Le aree, di cui al comma 1, devono essere individuate nel rispetto della normativa vigente e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa.

5.2.4 Disciplina dei controlli e dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

1. Il Comune può effettuare controlli periodici, avvalendosi anche della collaborazione dell'ARPA Umbria, per verificare il rispetto della normativa vigente da parte dei gestori degli impianti.
2. Qualora dai controlli, previsti al comma 1, emergano inadempienze, il Comune deve adottare specifici provvedimenti per eliminare le inadempienze riscontrate, applicando le sanzioni di legge.
3. Il Comune promuove incontri con i gestori degli impianti al fine di adeguare gli impianti esistenti e realizzare i nuovi utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

5.2.5 Disciplina delle deroghe

1. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, al fine di garantire una adeguata copertura del territorio, è ammessa l'installazione, anche all'interno delle aree sensibili e delle fasce, di cui al precedente punto 5.2.2, di piccole antenne (microcelle) per telefonia mobile.
2. L'installazione di piccole antenne, di cui al comma 1, è consentita a condizione che la loro potenza non superi i 5 W e che siano rispettati i valori di campo elettromagnetico, previsti nelle aree sensibili, sia dalla singola antenna sia come valore globale misurato nell'ambiente.

5.2.6 Disciplina del titolo abilitativo

1. I richiedenti il titolo abilitativo, per l'installazione di impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione, devono:
 - rispettare quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa;
 - fornire i dati sui livelli di campo elettromagnetico generato dall'impianto in oggetto nelle aree circostanti;

inoltre devono impegnarsi:

- a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti per l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia al momento della richiesta del titolo abilitativo che durante il periodo di funzionamento dell'impianto;
- ad adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili ed alle modifiche ed integrazioni normative eventualmente intercorse durante il periodo di funzionamento;
- a risanare eventuali inadempienze, agli stessi imputabili, che intercorrano durante il periodo di funzionamento dell'impianto.

2. Qualora gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione, realizzati ai sensi del comma 1, venissero gestiti da altri, gli impegni sottoscritti devono essere trasferiti ai gestori degli impianti.

5.2.7 Disciplina delle varianti al Piano Regolatore Generale parte strutturale e/o al Piano regolatore Generale, parte operativa

1. Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale, parte strutturale e/o al Piano Regolatore Generale, parte operativa, che interessino le aree sensibili, deve essere, contemporaneamente, aggiornata la perimetrazione delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e delle fasce, di cui al precedente punto 5.2.2, con le procedure previste dalla normativa vigente.

6. CONSIDERAZIONI SUL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

È importante notare che l'individuazione di un'area come sensibile costituisce una specifica sui potenziali rischi cui verrebbe esposta una vasta fascia di popolazione e su possibili impatti ambientali e paesaggistici dovuti alla presenza di campi elettromagnetici di rilevante intensità.

A tale proposito, nell'ottica di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici all'interno delle aree definite sensibili e di salvaguardare la qualità architettonica e paesaggistica degli spazi urbani, delle aree abitative e dei centri storici, sono state previste apposite fasce, riportate nelle cartografie del presente studio. Tali fasce sono di larghezza pari a 20 m ed al loro interno è vietata l'installazione di nuovi elettrodotti con tensione nominale superiore ai 20 kV e di nuovi impianti radioelettrici, compresi quelli per la telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione, anche qualora gli stessi derivino dalla delocalizzazione di impianti esistenti che ricadono nelle aree sensibili.

L'individuazione di dette fasce permetterà di evitare situazioni di conflittualità tra le aree di rispetto degli impianti e le previsioni urbanistiche, consentendo in particolare di evitare che la fascia di rispetto degli impianti vada ad interferire con le previsioni di nuove aree residenziali.

7. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

La individuazione delle aree sensibili ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in base al regime normativo cui le stesse sono sottoposte, riveste un ruolo fondamentale nella realizzazione di nuovi impianti che non possono essere localizzati all'interno delle stesse, mentre non determina alcun effetto immediato sugli impianti esistenti, se non la possibilità, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. Umbria n. 9/2002, per la quale *"...le Amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa"*.

Fermo restando, perciò, l'obbligo del rispetto all'interno delle aree sensibili degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della L. 36/2001, il Comune potrà, se ritenuto necessario, prevedere appositi programmi di monitoraggio dei valori di campo elettromagnetico ed eventualmente di risanamento e/o delocalizzazione degli impianti che ricadono nelle aree individuate come sensibili, nel rispetto della disciplina delle aree sensibili stesse e degli indirizzi di corretto insediamento urbanistico degli impianti.

8. NOTA ALLE CARTOGRAFIE

Il presente studio è corredato da cartografie in scala 1:2.000. La scala, la numerazione ed il layout corrispondono a quelli predisposti per le cartografie del Piano Regolatore Generale, parte operativa. Tale scelta è stata operata per consentire un agevole confronto con le carte del Piano Regolatore Generale, parte operativa, del quale costituiscono l'allegato A.

I salti di numerazione, nelle cartografie del presente studio, stanno a significare la mancanza nel quadrante in oggetto di aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; le tavole A e B sono state inserite in quanto tali quadranti non sono presenti tra quelli del Piano regolatore Generale, parte operativa, ma in tali zone ricadono edifici individuati come sensibili.